



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile

DECRETO

Il Giudice

el procedimento unitario promosso ai sensi degli artt. 67 ss. CCII da

Lucia Assunta MANNI, nata a Latina il 3 marzo 1971, residente in Trieste, Via Costalunga, 49, int. 7 (c.f. MNNLSS71C43E472V), tramite l'OCC Triestino I Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Muggia (TS), in persona del Gestore nominato, dott.ssa Valentina Ravasini;

avente a oggetto: proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII),

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai fini della fissazione dell'udienza di omologa, occorre valutare l'ammissibilità del piano e della proposta (art. 70, co. 1 CCII), accertando la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 67, 68 e 69 CCII.

Si osserva dunque che:

- 1) La domanda è stata proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore è residente a Trieste (v. art. 27, co. 2 CCII, richiamato dall'art. 68 CCII);
- 2) L'istante ha la qualità soggettiva di consumatore, inteso quale *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* (art. 2, co. 1. lett. e CCII).

- 3) Risulta depositata la documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 67 CCII;
- 4) E' stata allegata la relazione del gestore nominato dall'OCC, che, riproducendo tutti i contenuti previsti dal comma 2 dell'art. 68 CCII, ha ricondotto le cause del sovraindebitamento della ricorrente alla stipulazione di finanziamenti a catena in un contesto di pesante condizionamento esercitato da fattori estrinseci avversi; nel 2008 a seguito della separazione la ricorrente si trasferisce a Trieste assieme ai tre figli; la situazione economica non è florida e, sebbene la ricorrente possa contare sull'accredito dell'assegno ed altre forme di contribuzione statale, regionale o comunale, viene appesantita dalla necessità della ricorrente di sostenere nel frattempo da sola anche ingenti spese mediche necessarie alla cura dei familiari; infatti, il contributo al mantenimento che la sentenza divorzile del 2011 ha posto a carico *dell'ex* coniuge nella misura di 1000,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie non viene affatto erogato con la dovuta continuità e nella prescritta misura (tanto che si è generato in capo alla ricorrente un credito per arretrati di almeno 20.300 euro, per la sola quota fissa dell'assegno, importo il cui recupero coattivo peraltro la ricorrente non ha affidato ad alcuna iniziativa giudiziale, data la propria situazione economica difficile); uno dei figli, [REDACTED] nato nel 20[REDACTED], è [REDACTED] e percepisce un assegno [REDACTED] uno di accompagnamento per complessivi 1.100,00 euro, importo che quasi interamente viene assorbito da spese di assistenza domiciliare ed è sottoposto a una scrupolosa rendicontazione a cura della stessa ricorrente, tenuta in qualità di amministratrice di sostegno del figlio, in relazione alla natura della provvista economica, non utilizzabile per scopi personali; la figlia maggiore non è più fiscalmente a carico dei genitori (solo) da agosto 2023, mentre la terzogenita, [REDACTED] (nata nel 20[REDACTED]), convivente con la madre, è studentessa di scuola superiore; a partire dal 2013, con la cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro a tempo determinato a part-time che fino a quel momento era stato di

volta in volta rinnovato, subentra per la ricorrente una situazione di occupazione lavorativa connotata da saltuarietà; in tale ambito avverso, la ricorrente contrae un finanziamento di 3000 euro per fronteggiare le esigenze di vitto e alloggio (dal 2012 al 2014 l'ex marito le fa mancare qualsiasi sostegno economico); nel frattempo, vince la causa che ha intentato, assieme ad altri ex colleghi, nei confronti dell'ex datore di lavoro e viene perciò reintegrata nel posto di lavoro da maggio 2014; deve tuttavia sopportare non banali costi di assistenza difensiva che non è in grado di affrontare con i suoi redditi, per cui contrae un ulteriore finanziamento personale per 20.000 euro (che incorpora il residuo del debito da finanziamento), garantito dal fratello; detto finanziamento, peraltro, viene assottigliato anche dal gioco di fattori più o meno accidentali (spese di riparazione dei danni subiti dall'autoveicolo speciale della ricorrente adibito al trasporto di disabili; acquisto del mobilio necessario a seguito dell'assegnazione di un alloggio dell'Ater; spese di trasloco); nel 2017, fiduciosa di poter assolvere a tutte le obbligazioni, la ricorrente si induce a chiedere un ulteriore finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, offrendo il proprio tfr a garanzia; fatto sta che l'ex marito comincia dal 2019 a decurtare arbitrariamente e in termini massivi l'assegno dovuto per il mantenimento della prole. Le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte (e, quindi, lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, in cui si sostanzia il fenomeno del sovra-indebitamento), sono costituite dalla evidente insufficienza del trattamento retributivo in godimento, come dipendente part-time con contratto a tempo indeterminato in qualità di addetta alle vendite, a far fronte al pagamento dei debiti (per lo più contratti con gli istituti di credito pari a circa 68.000 euro); la dott.ssa Ravasin ha inoltre valutato completa e attendibile la documentazione allegata, indicando i presunti costi della procedura (art. 68, co. 2 CCII);



- 5) Non appaiono ricorrere le condizioni ostative previste dall'art. 69 CCII, non avendo la ricorrente già fruito di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode (cfr. la relazione dell'O.C.C. in particolare alla pagina 5, non numerata); al tempo stesso, per l'O.C.C. non vi sono rilievi sulla adeguata valutazione delle condizioni economiche del ricorrente da parte degli istituti di credito che hanno concesso i finanziamenti contratti dalla ricorrente.
- 6) Ha allegato la ricorrente di godere del solo reddito da lavoro dipendente, che nel 2023 ammontava a circa 1.347,00 Euro netti mensili, incrementato mediamente dell'assegno universale per i figli, destinato a ridursi per il 2024 a 318,00 euro mensili per via del raggiungimento della maggiore età della figlia minore; per contro l'assegno di mantenimento dei figli dovuto dall'ex marito non le viene corrisposto con regolarità e nella misura prescritta; ne emerge – puntualizza la relazione dell'OCC - un reddito medio mensile disponibile di 1.789,00 euro per il 2023 “che nei fatti nel 2024 e negli anni successivi sarà presumibilmente ridotto a € 1667 circa in funzione della riduzione dell'assegno familiare erogato dall'INPS (€ 120 mensili in meno, per 12 mesi, si arriva a € 1440 di disponibilità annuale in meno)”, importo, questo di 1.667,00 euro, che, sommato ai teorici 700,00 euro mensili spettanti alla ricorrente a titolo di contributo dovuto dall'ex coniuge nel mantenimento dei figli, contributo peraltro erogati nell'effettivo minor importo di 500,00 euro, risulta appena sufficiente a soddisfare le esigenze di sostentamento (per una famiglia di tre componenti, incluso un portatore di handicap), quantificate in circa 2.000,00 euro mensili; la ricorrente non possiede beni immobili o beni mobili di pregio, bensì modesti arredi cui viene associato il valore di soli 1.640,00 euro; è proprietaria di una autovettura (Honda Civic tg. CC324MR, immatricolata nel 2002, omologata per il trasporto di persona disabile), con un valore stimato di 1500,00 euro; si segnala che nella relazione

dell'OCC si chiarisce come il credito per assegni di mantenimento arretrati accumulati dall'ex coniuge (circa 20.300 euro), causa primaria del sovraindebitamento, non venga preso in considerazione per alimentare la proposta, in quanto si tratterebbe di crediti impignorabili e di diritto spettanti ai figli; parimenti, per quanto concerne l'accantonamento per trf non se ne prevede l'esigibilità nel periodo di proposta del piano (e di una eventuale procedura di liquidazione controllata).

- 7) La ricorrente ha dunque elaborato un piano che prevede il pagamento a favore dei creditori della somma di 15.000,00 euro, da versare in sessanta rate mensili da 250,00 euro ciascuna;
- 8) E' stata prevista la formazione di classi di creditori.

<b>Categoria privilegio debito</b>	<b>Importo</b>
1) Prededucibili 100% - Art. 6 co. 1 Competenze OCC (lett. a) / Crediti sorti durante la procedura (lett. d)	2.194,00
1) bis Prededucibili organi procedure liquidatoria e spese procedura	200,00
2) Prededucibili 75% - Art. 6 co. 1 Crediti professionali se piano omologato (lett. b) / Crediti Professionali, se procedura aperta, sorti durante la procedura (lett. c)	1.830,00
5) Crediti privilegiati (25% crediti professionali sorti in funzione della procedura)	610,00
6) Crediti privilegiati su TFR	4.368,00
7) Privilegiati su beni mobili	5.628,57
8) Chirografi	53.452,00
<b>Totale:</b>	<b>68.282,57</b>

E' stato quindi proposto che la massa attiva (così determinata dedotti i costi prededucibili) sia destinata al pagamento integrale dei creditori privilegiati e al pagamento di una frazione dei debiti chirografari:



	Credito originario	Credito soddisfatto	% di soddisfo
<b>Categoria Prededuzioni</b>			
<i>OCC Triestino i Diritti del Debitore (escluse spese di procedura)</i>	2.194,00	2.194,00	100%
<i>Spese di procedura (stimate)</i>	200,00	200,00	100%
<i>Etica Consulting Srl</i>	1.830,00	1.830,00	100%
<b>Categoria Privilegiati</b>			
<i>Etica Consulting Srl</i>	610,00	610,00	100%
<i>SIGLA SRL</i>	4.368,00	4.368,00	100%
AGENZIA della RISCOSSIONE	3.956,57	3.956,57	100%
<i>ESATTO</i>	1.672,00	1.672,00	100%
<b>Categoria Chirografari</b>			
<b>CLASSE I non cointestati</b>			
<i>MBCredit Solutions SpA</i>	53.452,00	169,43	0,32 %
<b>CLASSE II Cointestati o di Regresso</b>			
<b>Totale:</b>	<b>68.282,57</b>	<b>15.000</b>	<b>22,03 %</b>

La falciidia, si puntualizza, coinvolge anche un debito derivante da contratto intrattenuto con Sigla Credit (per ING Bank N.V.) di finanziamento con cessione del quinto.

- 9) Infine, la ricorrente ha richiesto che sia disposta la sospensione delle procedure esecutive ma non ha indicato alcuna procedura effettivamente in corso. Ha peraltro richiesto disporsi la sospensione della trattenuta sullo stipendio di cui alla clausola di cessione del quinto dello stipendio relativa al contratto di finanziamento intrattenuto con Sigla Srl: quest'ultima istanza, sostanzialmente diretta a veder sospendere gli effetti della clausola autoliquidante in questione, è meritevole di accoglimento, trattandosi di una misura, sì di carattere atipico ma, chiaramente idonea alla conservazione dell'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

Risultando, per le considerazioni sopra espresse, la proposta e il piano ammissibili, va fissata udienza per l'omologa e vanno adottati gli ulteriori provvedimenti dettati dall'art. 70 CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII,

fissa per l'omologazione della proposta e del piano l'udienza del 20.5.2025, ore 10:30;

dispone che la proposta e il piano, con il presente decreto, siano pubblicati, a cura del gestore della crisi, nell'apposita area del sito internet istituzionale del Tribunale di Trieste e siano comunicati, entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, CCII. Si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo pec del gestore della crisi, indicato nella comunicazione,

assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentita il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano ritenute necessarie;

dispone la sospensione degli effetti della clausola (autoliquidante) di cessione del quinto dello stipendio di cui al contratto di finanziamento intrattenuto dalla debitrice con Sigla Srl, meglio descritto agli atti del ricorso.

Si comunichi al ricorrente e al gestore della crisi dott.ssa Valentina Ravasini.

Trieste, 26 febbraio 2025

Il Giudice

dott. Francesco Saverio Moscato